

CAMERA DEI DEPUTATI N. 178

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARTIOLI, RENZULLI, MORONI, BORSANO, PILLITTERI,
TRAPPOLI, BREDA, LANDI, FARIGU**

Ordinamento della professione di assistente sociale
e istituzione del relativo albo

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella decima legislatura la XII Commissione permanente della Camera dei deputati (Affari sociali), in sede legislativa, ha approvato un testo unificato avente ad oggetto l'ordinamento della professione di assistente sociale.

L'esigenza fortemente sentita e sollecitata dagli operatori assistenti sociali di acquisire una fisionomia professionale completa, attraverso l'ordinamento della professione e l'istituzione dell'albo, è stata accolta dalla Camera dei deputati. Non ha potuto, tuttavia, avere un esito completo con l'approvazione da parte del Senato della Repubblica a causa della conclusione della legislatura.

È intendimento dei proponenti riprendere il provvedimento già approvato per concludere l'iter iniziato, sul quale tutte le forze politiche dell'arco costituzionale avevano concordemente raggiunto un'intesa.

Riconfermiamo quindi che l'assistente sociale si connota come un professionista che in un moderno sistema di sicurezza sociale previene o risponde a situazioni di disagio sociale e psico-affettivo ed alla emarginazione individuale ovvero di interi gruppi di popolazione (ad esempio gli interventi a livello di distretto sociale e socio-sanitario di base) nei confronti del disagio familiare, minorile, degli extracomunitari, dei nomadi, eccetera. Attività quindi che caratterizzano l'intervento professionale dell'assistente sociale: in senso preventivo-promozionale di analisi dei problemi sociali al fine della progettazione e organizzazione delle risposte istituzionali e comunitarie; in senso riparativo-curativo nei confronti di utenti con patologia sociale in atto al fine di condurli a gestire autonomamente il processo di soluzione dei problemi; in senso gestionale-organizzativo dei servizi e delle pre-

stazioni cui è preposto nell'ambito del sistema dei servizi sociali.

È opportuno altresì ricordare l'ampia legislazione intervenuta in materia di assistenza sociale: da quella riguardante l'assistenza ai tossicodipendenti, a quella per i malati di AIDS, agli interventi di prevenzione del disagio minorile, sino alla recente legge-quadro per l'assistenza alle persone handicappate ed al progetto-obiettivo anziani, già formulato nella precedente legislatura e che verrà ripreso ed avviato nella presente.

Gli interventi conseguenti prevederanno una diffusa presenza di assistenti sociali per la realizzazione di tutte le attività collegate.

Incarichi di particolare rilievo svolgono inoltre gli assistenti sociali in collaborazione con la magistratura. In sede penale e civile i magistrati si avvalgono delle valutazioni multidimensionali rappresentate da questi professionisti per definire casi giudiziari di delicata natura.

Si evidenzia che solo dopo molti anni dalla presenza di questa figura professionale nel nostro Paese e dopo un lungo lavoro finalizzato ad affermarne la peculiarità, si è giunti al riconoscimento del titolo professionale attraverso il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, individuandone la sede di formazione nelle scuole universitarie dirette a fini speciali. È peraltro in fase di definitiva

decisione se la formazione — superando le scuole a fini speciali — debba collocarsi nell'ambito dei diplomi universitari ovvero del diploma di laurea come richiesto dagli assistenti sociali in sede nazionale.

Resta tuttavia il fatto che l'istituzione dell'albo professionale è da molto tempo attesa dagli assistenti sociali, che vedono confermata in tal modo la loro identità professionale e legittimata la presenza in organismi rappresentativi nazionali ed internazionali.

Per quanto attiene al testo del provvedimento, questo è formato da 5 articoli.

L'articolo 1 definisce i contenuti e le metodologie professionali, specificando gli strumenti propri dell'intervento ed i fini della professione.

L'articolo 2 definisce i requisiti per l'accesso all'attività professionale.

L'articolo 3 disciplina l'istituzione dell'albo degli assistenti sociali, definendone la presenza a livello regionale o interregionale in ordine al numero degli iscritti.

L'articolo 4 demanda ad un apposito regolamento la disciplina dettagliata dell'albo e dell'ordine degli assistenti sociali.

L'articolo 5 detta le necessarie norme transitorie.

I presentatori auspicano una rapida e soddisfacente approvazione della allegata proposta per un assetto migliore e più avanzato degli ordinamenti professionali nel nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Professione
di assistente sociale).*

1. L'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative.

2. Sono compiti dell'assistente sociale la programmazione, l'organizzazione, il coordinamento e la direzione dei servizi sociali.

3. La professione di assistente sociale può essere esercitata nell'ambito di rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

4. Nella collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'attività dell'assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale.

ART. 2.

*(Requisiti
per l'esercizio della professione).*

1. Per esercitare la professione di assistente sociale è necessario essere in possesso del diploma universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, aver conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato ed essere iscritti all'albo professionale.

2. Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è definito l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di cui al comma 1.

ART. 3.

*(Istituzione dell'albo
e dell'ordine degli assistenti sociali).*

1. È istituito l'albo professionale degli assistenti sociali.

2. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli assistenti sociali, articolato a livello regionale o interregionale. Gli oneri relativi alla istituzione e alla gestione dell'albo e dell'ordine sono a carico degli iscritti.

ART. 4.

(Norme regolamentari).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per gli affari sociali, sono emanate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dell'albo e sono disciplinati l'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'ordine, l'istituzione del consiglio nazionale e i procedimenti elettorali.

ART. 5.

(Norme transitorie).

1. Fino alla soppressione delle scuole dirette a fini speciali universitarie, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, o alla trasformazione delle medesime in corsi di diploma universitario, ai sensi dell'articolo 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341, l'iscrizione all'albo è consentita a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280.